

parto e la somma a ciascuna assegnata saranno stabiliti inappellabilmente con decreto ministeriale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

“ Tale riparto sarà fatto in proporzione degli iscritti superiori ai 15 anni e non ancora ammessi al godimento della pensione, i quali abbiano effettivamente versato nell'anno il loro contributo non minore di lire cinque; e non potrà superare per ciascun iscritto le lire venti.

“ Ogni avanzo rimarrà alla Cassa dei depositi e prestiti per formare la dotazione del fondo istituito con questa legge. ”

“ Art. 4. Parteciperanno al riparto annuale le Casse degli Istituti legalmente costituiti allo scopo di assicurare pensioni a cittadini dell'uno o dell'altro sesso che attendono a lavori manuali o prestino servizio ad opera od a giornata.

“ Quando tale scopo non sia il solo propositosi dall'Istituto, dovrà essere dimostrata la formazione affatto distinta del patrimonio a tale scopo assegnato, con una speciale contabilità e senza che possa essere menomato per le altre operazioni dell'Istituto che lo amministra. ”

“ Art. 5. Le pensioni e qualunque somma corrisposta dalle Casse ammesse al riparto non potranno essere pagate agli iscritti prima del loro 60° anno di età, salvo i diritti degli eredi quando se ne verifichi il caso.

“ Le Casse potranno assicurare pensioni vitalizie ad una prestabilita età od anche soltanto accumulare sino ad una età determinata così i contributi come i riparti di ciascun iscritto; oppure seguire in parte l'uno e in parte l'altro sistema, valendosi delle tavole che saranno annesse al regolamento o successivamente approvate dal Ministero, anche speciali per alcuna Cassa quando ciò fosse consigliato da particolari circostanze. ”

“ Art. 6. Le pensioni e qualunque credito degli iscritti verso le Casse pensioni ammessi al beneficio di questa legge non possono sequestrarsi né cedere e possono esigersi per procura soltanto nei casi di malattia od impedimento accertato da certificato del sindaco. ”

“ Art. 7. Le Casse che fruiscono del riparto dovranno trasmettere al Ministero i rendiconti annuali ed i bilanci tecnici nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento ed impiegheranno i loro capitali in alcuno dei modi che saranno indicati nel regolamento o successivamente consentiti dal Ministero. ”

“ Art. 8. Le Casse pensioni ammesse al riparto godono delle esenzioni fiscali concesse alle Società di mutuo soccorso.

“ Sono pure esenti dal diritto di registro e

bollo e da qualsiasi altra tassa i certificati, gli atti di notorietà e gli altri documenti che debbono essere formati per l'esecuzione della presente legge. ”

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vacchelli per isvolgere la sua proposta di legge.

**Vacchelli.** Signori: le Casse pensioni per gli operai formatesi nei vari Stati non hanno ancora in nessun luogo raggiunto interamente il loro scopo; nè trovata quella forma, quegli ordinamenti perfezionati che ne esplichino i vantaggi a profitto dei veri operai e in tale misura da assicurare l'onesto riposo agli invalidi del lavoro.

Le Casse pensioni per la vecchiaia sono però sempre riconosciute di grande importanza in tutte le parti d'Europa ed è ovunque fermo il proposito di mantenere e perfezionare queste istituzioni, alle quali dedicano amorosi studi così i filantropi come gli uomini di Stato.

Due cause hanno principalmente influito a menomare i benefici di queste istituzioni a favore della classe operaia. Lo avere stabilito come *maximum* delle pensioni delle cifre così alte, che corrispondono piuttosto alle condizioni della borghesia che non a quella della grande maggioranza dei contadini e degli operai; e la mancanza di sufficienti provvedimenti per integrare il risparmio del povero e renderlo capace di produrre ordinariamente una pensione per quanto modesta, tale almeno da corrispondere alle imprescindibili necessità della vita.

Ed è creando istituzioni che servano realmente ai soli operai che noi potremo ragionevolmente assicurare, con mezzi speciali, un equo concorso che provochi ed assista i loro sforzi, diretti a prepararsi un tranquillo ed onesto riposo quando le forze più non corrispondono ai faticosi lavori dell'operaio.

Questo concorso può essere dato in vari modi: con l'offrire un organismo pel quale i risparmi si accumulano, si custodiscono, si traducono in pensione; col sostenere, in tutto o in parte le spese di amministrazione; assicurando come già si pratica in altri Stati, un determinato interesse di favore pei capitali delle Casse; col disporre un vero e proprio contributo che s'aggiunga ogni anno al risparmio dell'operaio.

Conosco le esitazioni di alcuno a creare una speciale istituzione per aiutare in quest'ultimo modo la formazione delle pensioni; ma veramente non vedo quale sostanziale differenza vi sia dal dare annualmente una quota d'interessi maggiore di quella corrente nel mercato, al dare altrettanta